



CASARANO



COLLEPASSO



MATINO



PARABITA



RUFFANO



SUPERSANO



TAURISANO



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
di CASARANO

Regolamento per la gestione contabile

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEI REGOLAMENTO	3
ART. 2 - FONDO D'AMBITO	3
ART. 3 - FONDI NAZIONALI E REGIONALI	3
ART. 4 - FONDI PROPRI DEGLI ENTI ASSOCIATI	3
ART. 5 - ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE DI STRUTTURE UTILIZZATE PER L'ESECUZIONE DIRETTA DA PARTE DI CIASCUN ENTE ASSOCIATO	4
ART. 6 - ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE DI STRUTTURE UTILIZZATE PER L'ESECUZIONE A LIVELLO DI AMBITO	4
ART. 7 - ONERI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO	4
ART. 8 - ONERI PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO DI PIANO	5
ART. 9 - ONERI PER I BENI STRUMENTALI	5
ART. 10 - RISORSE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEGLI UTENTI	5
ART. 11 - ONERI PER I SERVIZI/INTERVENTI SOCIALI; TRASFERIMENTI FINANZIARI	5
ART. 12 - ONERI PER I SERVIZI/INTERVENTI SOCIALI: SERVIZI/INTERVENTI NON PREVISTI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA	5
ART. 13 - FONDI A. U. S .L / PROVINCIA DI LECCE	5
ART. 14 - FONDI P.O.R.	6
ART. 15 - SERVIZIO DI TESORERIA	6
ART. 16 - PIANO FINANZIARIO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA	6
ART. 17 - TRASFERIMENTI DELLE RISORSE	7
ART. 18 - ECONOMIE DI GESTIONE	7
ART. 19 - RENDICONTAZIONE	7
ART. 20 - REFERENTE /RESPONSABILE CONTABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA	8
ART. 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINANZIARIO	8
ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI	8

ART. 1 - OGGETTO DEI REGOLAMENTO

Oggetto del presente regolamento sono i rapporti finanziari e contabili derivanti dalla gestione del Piano Sociale di Zona, nel rispetto dei principi contabili contenuti nel D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2 - FONDO D'AMBITO

1. Il Fondo d'Ambito costituisce l'insieme delle fonti di finanziamento previste per l'attuazione del Piano Sociale di Zona.
2. Il Fondo d'Ambito è costituito dalle seguenti risorse finanziarie:
 - a) Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) trasferito dal Governo nazionale alla Regione
 - b) Fondo regionale globale socio-assistenziale (FGSA);
 - c) risorse del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (FNA);
 - d) risorse dei residui di stanziamento della I triennalità;
 - e) Fondi propri dei Comuni per le politiche sociali (FC);
 - f) Fondi ASL per l'integrazione socio-sanitaria (FASL);
 - g) Fondi della Provincia di Lecce per i progetti sovrambito;
 - h) Fondi P.O.R. (FPOR);
 - i) Risorse provenienti dalle altre misure dei Fondi P.O.R., nonché da finanziamenti aggiuntivi pubblici e privati;
 - j) Risorse derivanti dalla compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza.

ART. 3 - FONDI NAZIONALI E REGIONALI

1. I fondi nazionali e regionali sono costituiti da risorse distinte e risorse indistinte.
2. Le risorse distinte sono finalizzate alla realizzazione delle attività previste dalle leggi di settore nazionali e regionali.
3. Le risorse indistinte, previste dalle leggi di settore nazionali e regionali, non hanno specifica destinazione e sono utilizzabili per l'attuazione dei Servizi/Interventi previsti dal Piano Sociale di Zona.
4. I fondi nazionali e regionali sono introitati dall'Ente Capofila, il quale effettua la relativa gestione, secondo quanto specificato al successivo art. 15.
5. I fondi nazionali e regionali sono destinati all'esecuzione dei Servizi/Interventi su base d'Ambito Territoriale.

ART. 4 - FONDI PROPRI DEGLI ENTI ASSOCIATI

1. I fondi propri degli Enti associati sono costituiti dalle risorse che gli stessi, secondo importi e misure stabiliti nel Piano Sociale di Zona, stanziavano nei rispettivi bilanci annuali di previsione per la realizzazione delle Politiche Sociali relative ai Servizi/interventi previsti dal Piano Sociale di Zona.
2. Per la seconda triennalità del Piano Sociale di Zona - esercizi Finanziari 2010/2012 -, ciascun Ente Associato iscrive nel relativo bilancio di previsione interventi in misura almeno equivalente alla media degli stanziamenti destinati alle politiche sociali negli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, secondo le risultanze delle schede rilevazione finanziaria della spesa socio-assistenziale.
3. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 devono essere assunti a riferimento gli impegni risultanti dai relativi Rendiconti della gestione, di cui all'art. 227 del D Lgs 267/2000, approvati nei modi e forme di legge.

4. Per gli esercizi finanziari 2010/2012, l'apporto di risorse proprie, così come stabilito nel Piano Sociale di Zona, da parte degli Enti Associati, deve risultare da apposita attestazione, sottoscritta congiuntamente dal Sindaco del Comune, dal Responsabile dei Servizi Sociali e dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come individuati nei rispettivi Enti di appartenenza, da rendere su modulistica predisposta dall'Ente Capofila, secondo le modalità previste dai successivi commi, e dalla Regione.
5. L'attestazione deve essere trasmessa all'Ufficio di Piano, presso l'Ente Capofila, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa modulistica, ovvero entro le scadenze previste dalla Regione.
6. Entro 30 giorni dell'avvenuta approvazione del Bilancio annuale di previsione, secondo la disciplina prevista dall'art. 174 del citato D. Lgs. n. 267/2000, ciascun Ente Associato deve trasmettere all'Ente Capofila:
 - a) uno stralcio del Bilancio approvato, relativo ai fondi propri stanziati per le politiche sociali;
 - b) uno stralcio del Piano esecutivo di gestione, di cui all'art. 169 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, relativo al centro di responsabilità e/o di costo cui è attribuita la gestione degli interventi connessi al Piano Sociale di Zona, da cui risultino i singoli e specifici capitoli della spesa iscritti.
7. Successivamente al fine di soddisfare le esigenze di monitoraggio contabile richieste dalla Regione e in seguito a formale richiesta, gli Enti Associati trasmettono uno stralcio del mastro relativo alla gestione degli interventi connessi al Piano Sociale di Zona, da cui risulti lo stato della spesa relativa ai singoli e specifici capitoli.

ART. 5 - ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE DI STRUTTURE UTILIZZATE PER L'ESECUZIONE DIRETTA DA PARTE DI CIASCUN ENTE ASSOCIATO

Gli oneri relativi alla gestione delle strutture, di proprietà comunale, che sono utilizzate per l'esecuzione diretta, da parte di ciascun Ente associato, dei Servizi/Interventi previsti dal Piano Sociale di Zona non contribuiscono alla formazione del fondo comunale (FC) da trasferire al Fondo d'Ambito, restando a carico dei singoli Enti Associati e contribuendo a determinare la spesa sociale del singolo Comune.

ART. 6 - ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE DI STRUTTURE UTILIZZATE PER L'ESECUZIONE A LIVELLO DI AMBITO

1. Gli eventuali oneri relativi alle strutture, di proprietà comunale, che sono utilizzate per l'esecuzione, a livello dell'intero Ambito Territoriale, dei Servizi/Interventi previsti dal Piano Sociale di Zona, laddove non ristorati o sostenuti dall'Ambito stesso, contribuiscono alla formazione del fondo comunale (FC), da trasferire al Fondo d'Ambito; gli stessi, peraltro, sono decurtati dall'effettivo trasferimento finanziario all'Ente Capofila (FC figurativi).
2. I contratti relativi a canoni ed utenze ad uso del Piano Sociale di Zona, mantengono la titolarità in capo agli Enti Associati.

ART. 7 - ONERI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO

1. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Ufficio di Piano sono imputati al Fondo d'Ambito.
2. Nel caso in cui gli oneri per il funzionamento dell'Ufficio di Piano eccedano il limite del 10% delle risorse rivenienti dal FNPS e dal FGSA, il riparto dei maggiori oneri avverrà in proporzione al numero degli abitanti.
3. I contratti relativi a canoni ed utenze ad uso dell'Ufficio di Piano mantengono la titolarità in capo all'Ente presso cui il medesimo Ufficio è ubicato e saranno recuperate in termini di cofinanziamento.

ART. 8 - ONERI PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO DI PIANO

1. Tutti gli oneri stipendiali diretti ed indiretti, comprese le quote del salario accessorio (straordinario, missioni, buoni pasto, ecc.) concernenti le competenze del personale assegnato all'Ufficio di Piano, contribuiscono, quali oneri aggiuntivi, ulteriori, rispetto al cofinanziamento fissato nel Piano Sociale di Zona, alla formazione del fondo comunale (FC), da trasferire al Fondo d'Ambito; gli stessi, peraltro sono considerati figurativamente nella compartecipazione degli Enti Associati al Fondo d'Ambito (FC figurativi).
2. Tali oneri sono ripartiti tra gli Enti associati in base all'apporto effettivo espresso in termini di ore/uomo.

ART. 9 - ONERI PER I BENI STRUMENTALI

1. I beni strumentali ad uso del Piano Sociale di Zona, già di proprietà degli Enti Associati, restano di proprietà degli stessi.
2. I beni strumentali acquistati con risorse del Fondo d'Ambito, a valere su risorse diverse dai Fondi Comunali Riservati (FCR), in caso di risoluzione della gestione associata del Piano Sociale di Zona, saranno devoluti ai singoli Comuni in proporzione al proprio apporto.
3. Gli oneri relativi all'ammortamento di tali beni sono a carico del Fondo d'Ambito.

ART. 10 - RISORSE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEGLI UTENTI

1. Le entrate derivanti dai Servizi/interventi, precedentemente erogati dagli enti associati o trasferiti alla gestione sovra-comunale, contribuiscono alla formazione del fondo comunale (FC) da trasferire al Fondo d'Ambito. Gli stessi sono incassati dall'Ente Capofila che provvede ad utilizzarli per le finalità previste dal Piano Sociale di Zona.
2. Le ulteriori entrate derivanti dai Servizi/Interventi gestiti dall'Ufficio di Piano contribuiscono alla composizione del Fondo d'Ambito; l'Ente Capofila provvede ad incassarli e ad utilizzarli per le finalità previste dal Piano Sociale di Zona, di norma per incrementare i Servizi da cui derivano

ART. 11 - ONERI PER I SERVIZI/INTERVENTI SOCIALI; TRASFERIMENTI FINANZIARI

1. La quota del Fondo comunale (FC) da trasferire al Fondo d'Ambito, è trasferita alla Tesoreria del Comune Capofila, entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Gli Enti Associati possono, in ogni caso, rimpinguare il FC durante l'esecuzione del Piano Sociale di Zona, al fine di potenziare uno o più Servizi/Interventi.

ART. 12 - ONERI PER I SERVIZI/INTERVENTI SOCIALI: SERVIZI/INTERVENTI NON PREVISTI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA

I Servizi/Interventi non previsti dal Piano Sociale di Zona sono a carico dei singoli Enti associati, che li realizzano con fondi diversi da quelli previsti per la compartecipazione al Fondo d'Ambito, e con personale diverso da quello assegnato al Piano Sociale di Zona, ovvero in orari diversi da quelli di assegnazione per il personale assegnato part-time.

ART. 13 - FONDI A. S. L. / PROVINCIA DI LECCE

1. I fondi A.S.L. sono costituiti dalle risorse della competente A.S.L. finalizzate a realizzare l'integrazione

socio-sanitaria.

2. I fondi della Provincia di Lecce sono costituiti dalle risorse della competente Provincia di Lecce, finalizzate a realizzare i progetti sovrambito.
3. La gestione dei fondi A.S.L. / Provincia di Lecce è regolata da specifici provvedimenti concordati in sede di Coordinamento Istituzionale, nonché dalle indicazioni e prescrizioni impartite dalla Regione.

ART. 14 - FONDI P.O.R.

1. I fondi P.O.R, rappresentano le risorse che, nell'ambito del Programma Operativo Regionale, sono riservate al sostegno ed allo sviluppo dei programmi di integrazione innovazione e potenziamento di Enti, specie se Associati.
2. I finanziamenti P.O.R. sono assegnati all'Ente Capofila e sono destinati alla gestione del Piano Sociale di Zona.
3. I finanziamenti delle altre misure P.O.R. sono assegnati all'Ente Capofila e sono destinati alla copertura delle spese compatibili con le prescrizioni previste dai relativi bandi.

ART. 15 - SERVIZIO DI TESORERIA

1. I Servizi/Interventi individuati nel Piano Sociale di Zona sono gestiti a livello sovracomunale dall'Ente capofila per conto degli Enti Associati.
2. A tal fine, di norma, le risorse costituenti il Fondo d'Ambito sono trasferite all'Ente Capofila e devono intendersi quali fondi vincolati alle attività del Piano Sociale di Zona.
3. La Relazione previsionale e programmatica, il Bilancio annuale di previsione ed il Piano esecutivo di gestione degli Enti Associati, ove previsto e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, devono essere strutturati secondo le indicazioni di seguito riportate:
 - a) l'Ente Capofila deve evidenziare il suo ruolo rispetto alla gestione sovracomunale dei servizi previsti dal Piano Sociale di Zona, provvedendo, altresì, alla iscrizione dei relativi stanziamenti in maniera da consentire l'individuazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa previsti per l'attuazione del Piano stesso;
 - b) gli altri Enti associati devono rappresentare che la gestione dei servizi previsti dal Piano Sociale di Zona avviene da parte dell'Ente capofila, procedendo, altresì, ad iscrivere nel proprio bilancio annuale di previsione la voce "Trasferimenti all'Ente Capofila", al netto degli oneri rientranti nelle spese previste dal Piano Sociale di Zona, che restano a carico dei singoli Enti, nell'ammontare determinato conformemente a quanto previsto dal precedente art. 4.
4. Nell'esercizio delle funzioni di Tesoreria, l'Ente Capofila è tenuto all'osservanza delle disposizioni recate dalla Parte II del D.Lgs n. 267/2000.
5. In particolare, l'Ente Capofila, nell'ambito delle scritture contabili previste dal citato D. Lgs. 267/2000, deve provvedere alla distinta rilevazione delle operazioni di entrata e di spesa connesse alla gestione del Piano Sociale di Zona, provvedendo al termine di ciascuna annualità, alle operazioni di rendicontazione, secondo quanto prescritto dal successivo art. 19.
6. L'Ente Capofila è tenuto alla custodia ed alla conservazione di tutti gli atti contabili relativi alla gestione del Piano Sociale di Zona. Tali atti dovranno essere esibiti in copia qualora richiesti dagli Enti Associati.
7. Gli Enti Associati, trasmettono all'Ente Capofila la documentazione, ovvero l'autocertificazione, della spesa relativa alla eventuale gestione finanziaria in proprio, per l'evasione degli adempimenti consequenziali.

ART. 16 - PIANO FINANZIARIO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA

1. Le risorse costituenti il Fondo d'Ambito, ai sensi del presente regolamento, sono utilizzate secondo

quanto previsto dal Piano Finanziario relativo al Piano Sociale di Zona.

2. Nella progettazione di dettaglio del Piano Finanziario sono predisposte, per ciascuno degli Interventi programmati, delle schede analitiche in cui é indicato il costo totale del Servizio/Intervento ripartito tra:
 - a) risorse del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali;
 - b) risorse del Fondo Globale Socio Assistenziale;
 - c) risorse del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze
 - d) risorse dei residui di stanziamento della I triennalita';
 - e) risorse proprie dei Comuni;
 - f) altre risorse pubbliche.
3. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Piano Sociale di Zona, per le annualita' successive alla prima, trovano, altresì, adeguato sviluppo in un Piano esecutivo di gestione.
4. Entro 10 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione da parte di tutti i Comuni, il Coordinamento Istituzionale approva il PEG e lo trasmette agli Organi esecutivi degli Enti Associati per opportuna conoscenza.

ART. 17 - TRASFERIMENTI DELLE RISORSE

1. Le risorse finanziarie costituenti il Fondo di Ambito, di cui all'art. 2, sono trasferite all'Ente Capofila.
2. L'Ente Capofila utilizza i finanziamenti erogati dagli Enti Associati per la gestione sovracomunale dei Servizi/Interventi previsti dai Piano Sociale di Zona.
3. Il trasferimento dei Fondi Nazionali e Regionali, dei fondi Provincia e ASL, dei fondi P.O.R. (FPOR) e delle ulteriori risorse previste dall'art. 2, avviene nel rispetto delle condizioni, degli importi e dei tempi disposti dalle singole Amministrazioni erogatrici.
4. I fondi propri dei Comuni per le politiche sociali (FC) devono essere trasferiti all'Ente Capofila, entro il 30 giugno di ogni anno, previa adozione di determinazione da parte del Dirigente Responsabile del Servizio Sociale di ciascun Ente.
5. Ai fini del rispetto del termine prescritto per il trasferimento dei fondi da parte degli Enti Associati, si assume quale data di trasferimento quella di sottoscrizione del mandato di pagamento emesso secondo quanto disposto dall'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000.
6. La modalita' di trasferimento dei fondi è l'accredito sul conto vincolato presso la tesoreria dell'Ente Capofila.

ART. 18 - ECONOMIE DI GESTIONE

1. Al termine di ciascuna annualita' di gestione del Piano Sociale di Zona, le risorse del Fondo d'Ambito, che, eventualmente, pur essendo impegnate, risultino ancora disponibili, affluiscono nel fondo d'Ambito previsto per l'annualita' successiva a quella in cui si è determinata la relativa economia, salvo quanto previsto dal successivo comma.
2. Le economie di gestione derivanti dai fondi nazionali e regionali, dai fondi A.S.L per l'integrazione socio-sanitaria, della Provincia di Lecce per i progetti sovrambito, dai fondi POR (FPOR) e dalle altre risorse, sono destinate all'incremento del Fondo d'Ambito delle annualita' successive.

ART. 19 - RENDICONTAZIONE

1. Al termine di ciascuna annualita' del Piano Sociale di Zona, l'Ente capofila provvede alle operazioni di rendicontazione relative alla gestione del Fondo d'Ambito.
2. La rendicontazione dei Fondi nazionali e Regionali, dei fondi A.S.L per l'integrazione socio-sanitaria (FASL), della Provincia di Lecce per i progetti sovrambito, qualora trasferiti all'Ente Capofila, dei fondi POR (FPOR) e delle altre risorse, avviene nel rispetto delle indicazioni della modulistica e dei tempi

stabiliti dalle rispettive amministrazioni che hanno disposto il trasferimento dei relativi finanziamenti.

3. La rendicontazione dei Fondi propri dei Comuni per le politiche sociali (FC) è effettuata secondo le modalità disciplinate dai successivi commi.
4. L'Ente capofila effettua la rendicontazione dei fondi propri e di quelli trasferiti dagli altri enti associati utilizzando la modulistica predisposta dal Referente / Responsabile contabile dell'Ufficio di Piano.
5. Lo schema di rendiconto è predisposto dal Referente/responsabile del Piano Sociale di Zona entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo ed inviati ai responsabili dei Servizi Sociali degli altri Enti associati. Eventuali rilievi ed osservazioni sullo schema di rendiconto devono essere proposti, formalmente, dagli Enti associati entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dei relativi atti.
6. Il rendiconto, unitamente alla relazione sulla gestione, a cura del Responsabile dell'Ufficio di Piano, è approvato dal Coordinamento Istituzionale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo; la deliberazione di approvazione è trasmessa dagli Enti associati e ai rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti.

ART. 20 - REFERENTE /RESPONSABILE CONTABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA

Il Referente/Responsabile contabile del Piano Sociale di Zona: cura i rapporti con i Responsabili del Settore Finanziario degli Enti Associati, nonché con i referenti degli Enti sovraordinati all'Ambito Territoriale, anche predisponendo, in accordo con le parti, strumenti operativi per la registrazione e la comunicazione delle informazioni; predispone tutti gli atti finanziari per la gestione delle risorse del Piano Sociale di Zona, limitatamente alle competenze sovra comunali.

ART. 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINANZIARIO

Il Responsabile del procedimento finanziario è il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente Capofila, o altro dipendente in servizio presso l'area Economico - finanziaria dell'Ente, secondo designazione del Dirigente del Settore di appartenenza.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento, adottato dal Coordinamento Istituzionale, viene approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune Capofila di Casarano ed entra in vigore a seguito della pubblicazione della delibera.
2. Eventuali modificazioni ed Integrazioni del presente regolamento sono adottate dal Coordinamento Istituzionale e approvate dal Consiglio Comunale del Comune Capofila di Casarano.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni recate dal D. Lgs. n. 267/2000 e da altre disposizioni di legge, nonché dal regolamento di contabilità dell'Ente Capofila.